

# Beni comuni e mercato

Giorgio Resta

1. Il tema dei beni comuni è a tutta evidenza un tema di rilevanza notevole, direi cruciale, nell'ambito di una riflessione sulle idee-forza della sinistra. Nella prima giornata del convegno si è parlato di orizzonti, oltre che di confini, e non può seriamente contestarsi che un discorso sui "beni comuni" o sul "comune" – secondo le due principali varianti teoriche che informano la discussione contemporanea in materia (v. rispettivamente S. Rodotà, 2012; P. Dardot – C. Laval, 2014) – debba oggi necessariamente collocarsi al centro della piattaforma politica progressista. Prima, però, di scendere a considerare la dimensione per così dire prospettica del tema in oggetto, è opportuno fermare per un momento lo sguardo sul passato, contestualizzando i termini del problema e interrogandosi sulle ragioni della centralità ascritta al paradigma dei beni comuni nel quadro del dibattito pubblico contemporaneo. A tal scopo è necessario fugare preliminarmente un equivoco che spesso affiora, sia pure velatamente, nelle varie discussioni in materia. L'equivoco è quello di ritenere che il tema dei beni comuni abbia una valenza tipicamente "locale" e contingente, in quanto legato alle peculiari condizioni di contesto dell'ambiente italiano. La fortuna arrisa al discorso sul 'comune', in altre parole, non sarebbe altro se non il riflesso della strutturale inadeguatezza del 'pubblico', e segnatamente della tristemente nota incapacità degli apparati pubblici – a tutti i livelli della macchina amministrativa – di perseguire in maniera efficace gli obiettivi di interesse generale. I beni comuni sarebbero, pertanto, null'altro che l'equivalente funzionale di ciò che altrove – ad esempio in Francia o in Germania – confluisce all'interno della dimensione del "pubblico", per cui ove si conseguisse una più efficiente riorganizzazione di tale comparto, anche il tema dei beni comuni perderebbe gran parte della sua ragion d'essere. Ci troveremmo, quindi, di fronte ad una questione più stilistica che contenutistica, più di forma che di sostanza.

Se un tale argomento poggia indubbiamente su alcuni elementi di verità (l'inefficienza dello Stato-amministrazione nel nostro paese è dimostrata da dati inoppugnabili, recentemente ribaditi da S. Cassese, 2013), sarebbe ingenuo trascurare che i problemi sottesi al discorso dei beni comuni sono di più ampia portata e non possono essere ricondotti unicamente alle 'emergenze' del contesto italiano. Essi sono infatti da ricondurre, fondamentalmente, alle trasformazioni del capitalismo globale e alle logiche organizzative della governamentalità neoliberale, come

manifestatesi soprattutto negli ultimi trent'anni. Non è un caso che la questione della salvaguardia dei beni comuni, tangibili (come le risorse naturali) o intangibili (come l'informazione), abbia rappresentato il filo rosso delle rivendicazioni avanzate sin dai primi anni '90 dai principali movimenti di opposizione alla logica di globalizzazione dei mercati, canalizzando al suo interno le prospettive ecologiste, quelle dei movimenti sociali più tradizionali e dei vari gruppi 'altermondialisti' (P. Dardot – C. Laval, 2014). A riprova del carattere transnazionale del dibattito sui beni comuni, che spesso si connotano come *global public goods*, basti citare il recente volume curato da David Bollier e Silke Helfrich (2013), intitolato *The Wealth of the Commons*, il quale raccoglie 73 contributi di autori di nazionalità e provenienza eterogenee. La questione della tutela e del rafforzamento dei beni comuni deve dunque ritenersi una questione di fondo dell'esperienza contemporanea, non circoscritta allo spazio territoriale di un determinato stato, ma legata alle attuali condizioni dello sviluppo capitalistico e alla particolare natura del rapporto tra politica ed economia che connota la c.d. società di mercato.

2. Si deve innanzitutto rilevare un dato che può apparire paradossale, ma non lo è: di beni comuni si è iniziato a parlare soltanto in tempi recenti, quando è emerso il rischio di deperimento o perdita irreversibile di molti di essi (in primo luogo i beni materiali, come l'acqua, ma anche sia pure in diversa misura quelli immateriali, come l'informazione). La formula in oggetto è, infatti, estranea al lessico politico e giuridico tradizionale (L. Ferrajoli, 2013). E ciò non è il frutto di semplice disinteresse o disattenzione, ma il riflesso di un preciso condizionamento culturale, che ha determinato un oscuramento della dimensione del 'comune' a beneficio del 'pubblico' e del 'privato'. Come ha ricordato da ultimo Pietro Costa (2013), tutta la modernità è stata costruita sul superamento del modello del *Kommunalismus*, della comunanza, il quale era caratteristico di una società gerarchica, diseguale, differenziata, ove l'individuo era definito in termini politico-giuridici unicamente in ragione della sua appartenenza ad uno *status*, ad un gruppo, appunto ad una comunità. Il mutamento dei modelli antropologici segnato dall'avvento dell'individualismo moderno ha determinato un processo di "immunizzazione dalla comunità" (E. Resta, 2013), che ha prodotto una vera e propria incompatibilità tra la forma storica della democrazia rappresentativa e la logica dello spazio comune. Mutuando ancora le parole di Pietro Costa, "nelle culture dove il senso della comunanza era forte la democrazia era improponibile; mentre quando è comparsa la democrazia (o sono emerse almeno le sue condizioni di possibilità) la dimensione del "mettere in comune" ha perduto gradualmente d'importanza" (P. Costa, 2013). Di qui la difficoltà di trasporre il paradigma "comunista" all'interno delle categorie politiche e in particolare della democrazia. Ma anche la difficoltà di restituire alla categoria dei beni comuni uno spazio autonomo all'interno

del discorso giuridico. Con la ristrutturazione del diritto privato in senso borghese, all'epoca della Rivoluzione, i modelli di appartenenza sono venuti articolandosi su due schemi fondamentali: beni pubblici / beni privati; proprietà pubblica / proprietà privata. All'interno del polo della "proprietà pubblica" venne progressivamente attratta l'intera "costellazione di *status* giuridici che qualificavano i beni destinati all'uso comune di popolazioni, o ad ospitare e finanziare con i loro frutti le attività di assistenza e beneficenza; i beni artistici che erano *decorum et honor* delle città, i beni naturali, le acque, l'aria" (E. Conte, 2012). Tutti questi beni, che una lunga tradizione, risalente al diritto romano, aveva costruito come funzionalmente sottratti ad appropriazione in quanto destinati all'uso pubblico (Y. Thomas, 2002), divengono ora oggetto di dominio, a testimonianza dell'impossibilità di pensare il rapporto tra il soggetto e l'ambiente circostante senza l'intermediazione del paradigma proprietario.

Non si tratta di fenomeni rilevanti unicamente sul piano della storia delle idee, perché i suoi lasciti continuano a condizionare profondamente gli strumenti operativi e le categorie analitiche del giurista. Ne è un chiaro riflesso lo stesso disposto dell'art. 42 Cost., ove è scolpita la formula lapidaria per cui "la proprietà è pubblica o privata". Tutto ciò che non rientra nei due poli del pubblico o del privato rimane avvolto in un cono d'ombra e ciò spiega anche l'oblio nel quale è sostanzialmente caduto l'art. 714 del Code civile francese, che ribadisce la sussistenza di "cose che non appartengono ad alcuno e il cui uso è comune a tutti", assegnando alle *lois de police* il compito di regolamentarne le modalità di fruizione.

3. Per una lunga fase tali "*res communes*", come l'aria o l'acqua, non suscitano l'interesse del giurista o comunque rimangono al margine della sua attenzione, in gran parte perché la loro fruizione non coinvolge problemi di scarsità e non dà vita a conflitti tra usi incompatibili (nella percezione diffusa, riflessa anche nella manualistica, si trattava di beni non rivali nel consumo e per lo più non escludibili). Ma le questioni emergono, e con un grado notevole di drammaticità, quando le condizioni materiali di accesso ai suddetti beni iniziano a mutare, per la sinergia di due fattori principali.

Il primo è costituito dal progresso della scienza e della tecnologia, il quale rende possibili forme di utilizzazione e di esclusione altrimenti precluse, incrementando la scarsità relativa e il valore economico di tali beni. Si pensi, come semplici esempi, alla condizione del genoma umano, reso 'accessibile' a seguito degli sviluppi della genetica e della bioinformatica (ed 'appropriabile' per effetto di una deliberata scelta istituzionale del sistema giuridico, che riconoscendo la validità dei brevetti biotecnologici ha creato una condizione di 'scarsità artificiale'); allo spazio atmosferico,

intorno al quale si moltiplicano conflitti tra usi incompatibili; alla conoscenza in rete, in astratto sempre più aperta, ma di fatto sempre più agevolmente ‘escludibile’ tramite il ricorso – validato dal diritto – a strumenti tecnologici di protezione applicati a vantaggio dei detentori di diritti di proprietà intellettuale.

Il secondo è rappresentato dal modello produttivo e di sviluppo che si afferma nei paesi a capitalismo avanzato e che, soprattutto nell’epoca della finanziarizzazione, induce ad uno sfruttamento dissennato e distruttivo dell’ambiente circostante. Come ha scritto David Harvey, “lo smantellamento degli assetti regolatori e dei controlli che tentavano di sottoporre ad argine, per quanto in maniera inadeguata, l’inclinazione per le pratiche predatorie dell’accumulazione ha liberato la logica distruttiva dell’accumulazione sfrenata e della speculazione finanziaria, che si è ormai tradotta in un vero e proprio alluvione” (Harvey, 2011). I risultati, drammatici, sono sotto gli occhi di tutti: secondo dati emergenti da vari rapporti, il 50% delle foreste tropicali mondiali sono andate distrutte e nel 2030 al tasso attuale ne rimarranno solo il 10%; l’80% dei fiumi è in pericolo; 1/3 del volume delle estrazioni di acqua è usato per produrre biocombustibili (quando più di un miliardo di persone non hanno possibilità di accedervi); più del 20% del genoma umano è coperto da diritti di brevetto, con la conseguenza che l’accesso a test diagnostici e la stessa ricerca sperimentale in campo biomedico sono resi molto più difficili; e via dicendo.

A ciò, ovviamente, non è stato indifferente il *takeover* della politica da parte dell’economia. In pochi settori l’influenza dell’ideologia neoliberista e insieme la pressione dei gruppi d’interesse è risultata così pervasiva come nel campo dei beni pubblici. Si è così posto mano, da un lato, ad un massiccio processo di privatizzazione dei beni appartenenti al demanio e al patrimonio pubblico (il *land grabbing* che sta interessando numerose zone del sud del mondo ne è una delle espressioni più inquietanti: L. Alden Wily, 2013); dall’altro, alla creazione di nuovi diritti di proprietà e titoli esclusivi rispetto a beni in precedenza gestiti in forma collettiva o del tutto sottratti ad appropriazione (il caso della conoscenza è a tal riguardo emblematico) Tale fenomeno ha fatto emergere – lo ha limpidamente notato Ugo Mattei (2011) – un vizio di fondo dell’architettura istituzionale che definisce i regimi d’appartenenza dei beni e che si articola sui seguenti punti:

a) la proprietà privata è protetta da un insieme di garanzie costituzionali di carattere procedurale e sostanziale nei confronti dell’espropriazione da parte dei poteri pubblici. Garanzie che, peraltro, sono andate sempre più consolidandosi a seguito della progressiva attrazione di tale situazione giuridica nell’orbita dei diritti fondamentali (si pensi, emblematicamente, alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di *possession* tutelate ai sensi del Primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: v. L. Nivarra, 2012);

b) per contro non esiste un analogo complesso di tutele rispetto al passaggio dei beni dalla mano pubblica alla mano privata: gli stessi beni demaniali cessano di essere tali per effetto di un semplice provvedimento amministrativo. Di conseguenza la collettività può essere espropriata di porzioni rilevanti del proprio patrimonio indiviso, senza che sia possibile invocare qualche forma di *due process* e senza che esistano limiti invalicabili al potere di disposizione riconosciuto in capo ai poteri pubblici;

c) né sono ravvisabili vincoli di carattere sostanziale al riconoscimento di nuovi diritti esclusivi rispetto a beni precedentemente sottratti ad appropriazione, pubblica o privata e rimessi ad un regime di libero accesso. Ciò è emerso in maniera limpida rispetto alla questione della proliferazione dei *property rights* sulle informazioni non creative (si pensi soltanto alla direttiva sulla protezione giuridica delle banche di dati, che prevede la tutela esclusiva di semplici raccolte di informazioni): lo stesso principio tradizionale del *numerus clausus* si è rivelato inidoneo a prevenire la moltiplicazione – in via giurisprudenziale oltre che legislativa – di diritti esclusivi e il conseguente assottigliamento del dominio pubblico immateriale.

L'assenza di un sistema istituzionale di salvaguardia, composto di vincoli e limiti inderogabili all'appropriazione, si è fatta sentire in tutta la sua rilevanza quanto più il gradiente di controllo democratico dell'economia è andato dissolvendosi, sotto la pressione della mobilità del capitale e di un pensiero unico, diffuso anche a sinistra, teso a ravvisare nella gestione privata e nella delega al mercato "il" modello ottimale (S. Biasco, 2012; T. Judt, 2010). L'economia, per dirla con Polanyi, è stata resa sempre più *disembedded* e le barriere istituzionali al suo allargamento si sono continuamente assottigliate. La conseguenza è che in molteplici settori si è determinato un fenomeno definito come "secondo movimento delle recinzioni" (J. Boyle, 2003), formula che evoca evidentemente il primo grande processo di recinzione, che ha interessato l'Inghilterra dall'epoca dei Tudor sino alla Rivoluzione industriale (e che poi si è riprodotta in molteplici contesti, dall'appropriazione delle terre americane da parte dei coloni europei all'editto sardo "delle chiudende", v. S. Settis, 2012). Allora il movimento delle recinzioni era circoscritto ad una scala nazionale, mentre oggi assume portata globale. Con una deliberata scelta istituzionale, che nulla ha di "spontaneo" e "naturale", si chiudono i canali di accesso e fruizione di tali beni e si creano, oggi come allora, "merci fittizie" (materiali, come la terra e l'acqua; o immateriali, come la conoscenza in rete e la cultura) su cui si innestano mercati, sempre più liberi nel loro funzionamento. Tale processo ha conseguenze spesso drammatiche, perché rafforza le disuguaglianze (sono i non possidenti ad essere maggiormente svantaggiati dalla scomparsa dei regimi di godimento indiviso e dall'introduzione di filtri monetari per l'accesso a beni essenziali:

M.J. Sandel, 2013), intacca il patto di cittadinanza e altera in maniera spesso irreversibile il rapporto tra uomo e ambiente, soprattutto a detrimento delle generazioni future.

4. I processi sociali raramente si sviluppano a senso unico e questo è vero pure nel caso dei beni comuni. Come già avvenuto in passato (K. Polanyi, 1974), anche oggi l'istituzione di mercati autoregolantisi e la privatizzazione dei *commons* non procedono senza provocare conflitti, resistenze ed opposizioni. È probabilmente eccessivo parlare di un vero e proprio 'contromovimento', ma vi sono indici importanti di fenomeni in controtendenza a diversi livelli dell'organizzazione sociale.

Il ruolo più importante va senz'altro riconosciuto ai movimenti dal basso, alle coalizioni di cittadini che si contrappongono al progetto neo-liberale del "cosmo-capitalismo", e che trovano nella salvaguardia dei *commons* una delle rivendicazioni più incisive e coerenti (P. Dardot – C. Laval, 2014; S. Settis, 2012). L'Italia è a giusto titolo annoverata tra le frontiere più avanzate: la vittoria del *referendum* abrogativo in materia di servizi idrici del 2011 rappresenta un evento la cui importanza non si esiterebbe a definire storica; ma altre esperienze di ri-appropriazione e governo dal basso dei beni comuni, come quella del Teatro Valle Occupato, sono per molti osservatori un modello quanto mai coraggioso ed innovativo. Né si tratta di fenomeni limitati ad una specifica area geografica: senza richiamare tutte le esperienze sviluppatesi a partire dagli anni '90, ed in primo luogo la guerra dell'acqua boliviana, basterà ricordare l'esempio della grande mobilitazione del popolo turco occasionata dal progetto di privatizzazione del Gezi Park a Istanbul (F. Taylan, 2013); o nel campo dei beni immateriali, le ripetute manifestazioni di protesta contro la politica delle multinazionali farmaceutiche in merito ai farmaci antiretrovirali, poi sfociate nella revisione del regime TRIPS (G. Krikorian – A. Kapczynski, 2010).

In secondo luogo va fatto cenno ad alcuni importanti interventi posti in essere dalle corti giudiziarie, le quali hanno sperimentato pratiche virtuose di tutela dei beni comuni, talora riconoscendo ad essi un'indiretta valenza costituzionale. Mi limiterò al riguardo a richiamare due decisioni: la prima, del 2013, della Corte Suprema dell'India, che ha stabilito che, dopo il termine di scadenza del brevetto, il principio attivo di un medicinale antitumorale (Glivec) cada nel *public domain* e non possa nuovamente monopolizzato per effetto di marginali miglioramenti operati dal detentore della privativa; la seconda, dello stesso anno, della Corte Suprema USA nel caso *Association of Molecular Pathology v. USPTO*, che ha sancito l'invalidità dei brevetti sulle sequenze isolate di DNA per conflitto con la dottrina dei *products of nature* (v. G. Resta, 2013).

In terzo luogo, vanno ricordate alcune significative prese di posizione a livello legislativo, spesso intervenute ad esito di intense lotte politiche e mobilitazioni sociali. Il caso più emblematico è rappresentato dal processo costituente di diversi stati sudamericani, ove si rinvennero proclamazioni importanti, come quella della costituzione uruguayana, che configura l'accesso all'acqua e alle cure sanitarie come un diritto umano (art. 47), o della costituzione boliviana del 2009, che ribadisce la natura di bene comune dell'acqua (art. 373) (A. Ciervo, 2012).

Perché tali esperienze non rimangano isolate e si radichino maggiormente nel tessuto istituzionale è indispensabile che il tema dei beni comuni sia rimesso stabilmente al centro della piattaforma progressista. È necessario, in particolare, che si acquisti la consapevolezza dell'ineludibilità di alcune scelte di fondo, che attengono alla demarcazione tra ciò che è appropriabile e ciò che è inappropriabile; tra ciò che sta dentro e ciò che deve rimanere fuori dal mercato (Rodotà, 2013). Il confine è labile e sempre esposto al mutamento, sicché non è possibile né utile stabilire in astratto ciò che 'per sua natura' debba ritenersi un "bene comune" (Dardot-Laval, 2014). All'approccio di tipo ontologico deve invece prediligersi un approccio di tipo funzionale: come limpidamente stabilito dalla Commissione Rodotà (per la riforma del libro terzo del codice civile), sono da qualificarsi tecnicamente "beni comuni" i beni che "esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, nonché al libero sviluppo della persona". Viene così non soltanto posto un argine sufficientemente preciso all'estensione del concetto, ma si porta anche ad emersione il legame intercorrente tra la possibilità di accedere liberamente ed in condizioni di eguaglianza a determinati beni primari (come le risorse idriche, i beni culturali e ambientali, l'informazione) e lo sviluppo della personalità umana.

Si colgono così i due principi basilari intorno ai quali deve essere articolato un regime moderno dei beni comuni: il principio dell'accesso e quello dell'indisponibilità. Se un bene esprime utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali, la sua fruizione collettiva deve essere garantita, indipendentemente dal profilo della titolarità formale e dalla sussistenza di specifici diritti di proprietà su di esso (una foresta, ad esempio, potrebbe trovarsi su un fondo privato, senza con ciò perdere lo statuto di garanzia proprio dei beni comuni, analogamente a quanto già avviene, ad esempio, in relazione ai beni culturali). Si delinea pertanto una nuova accezione di 'accesso', che integra e completa il modello di 'accessibilità' configurato dall'art. 42 Cost.: se l'accesso era pensato dai costituenti come uno strumento progressivo di acquisizione *della* proprietà da parte di tutti, oggi tale nozione deve ritenersi svincolata da un titolo proprietario e finalizzata a realizzare la *fruizione del bene da parte di tutti*, secondo una logica di stampo inclusivo (S. Rodotà, 2012). È in tal senso, peraltro, che si diffondono nei documenti sovranazionali proclamazioni importanti come il diritto fondamentale di accesso all'acqua potabile o a Internet. Non è minore l'importanza del

secondo profilo, quello dell'*indisponibilità*: la peculiare curvatura costituzionale dei beni in oggetto implica per deliberata scelta istituzionale una particolare resistenza nei confronti dei mutamenti di regime imposti dal titolare privato o pubblico. I beni comuni debbono ritenersi sottratti agli stessi poteri della maggioranza e se una modificazione della loro titolarità è astrattamente concepibile, non lo è un'alterazione del sistema della tutela e di quello della fruizione, che vanno salvaguardati in quanto consustanziali allo statuto dei beni comuni. In altri termini, quale che sia il titolare attuale di un bene definibile come 'comune', questo dovrà comunque ritenersi funzionalmente assoggettato a un sistema di disciplina che ne assicuri e realizzi la salvaguardia e la vocazione 'pubblica'.

Queste appaiono le condizioni minime che debbono essere perseguite al fine di sottrarre i beni comuni alla disponibilità della politica e del mercato, sganciandone la gestione dall'onnipresente logica del profitto ed assicurandone la protezione anche a beneficio delle generazioni future. Perché tale obiettivo si realizzi, è indispensabile ricostruire un rapporto virtuoso tra il pubblico e il comune, atteso che senza l'intervento pubblico molti beni comuni non riuscirebbero neanche a generarsi, oltre a ricevere una tutela effettiva (G. Calabresi, 2013), non dimenticando però che la sfida reale per la salvaguardia dei beni comuni non si gioca più soltanto all'interno dei confini nazionali, ma coinvolge l'intero spazio globale. Se alla difesa dei beni comuni deve ormai essere riconosciuta una specifica valenza costituzionale, è essenziale sviluppare, anche su questo terreno, un costituzionalismo di diritto internazionale, lavorando quindi – in primo luogo partendo dal laboratorio europeo – ad un sistema di regole, limiti, controlli e istituzioni di garanzia, che assuma un carattere autenticamente planetario (L. Ferrajoli, 2013; D. Bollier – S. Helfrich, 2013).

### **Riferimenti bibliografici**

L. Alden Wily, *The Global Land Grab: The New Enclosures*, in D. Bollier – S. Helfrich, a cura di, *The Wealth of the Commons*, 2013, accessibile all'indirizzo: <http://wealthofthecommons.org/home>

S. Biasco, *Ripensando il capitalismo. La crisi economica e il futuro della sinistra*, Roma, 2013

D. Bollier – S. Helfrich, a cura di, *The Wealth of the Commons*, 2013, accessibile all'indirizzo: <http://wealthofthecommons.org/home>

J. Boyle, *The Second Enclosure Movement and the Construction of the Public Domain*, in 66 *Law & Cont. Prob's* 33 (2003)



- G. Calabresi, *Conclusioni*, in AaVv, *Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XXI*, Milano, 2013, 239
- S. Cassese, *L'Italia. Una società senza stato?*, Bologna, 2011
- A. Ciervo, *Ya basta! Il concetto di comune nelle costituzioni latinoamericane*, in M.R. Marella, a cura di, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 126
- E. Conte, *Beni comuni e domini collettivi tra storia e diritto*, in M.R. Marella, a cura di, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012, 43
- P. Costa, *Democrazia e beni comuni*, in AaVv, *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Roma, 2013, 17
- P. Dardot – C. Laval, *Commun. Essai sur la Révolution au XXIe siècle*, Paris, 2014
- L. Ferrajoli, *Beni fondamentali*, in AaVv, *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Roma, 2013, 135
- D. Harvey, *The Future of the Commons*, in 109 *Radical History Rev.* 101 (2011)
- T. Judt, *Ill Fares the Land*, New York, 2010
- M.R. Marella, a cura di, *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, 2012
- U. Mattei, *Rendre inaliénables les biens communs*, in *Le monde diplomatique*, Dec. 2011
- L. Nivarra, *La proprietà europea tra controriforma e 'rivoluzione passiva'*, in *Europa e dir. priv.*, 2011, 575
- K. Polanyi, *La grande trasformazione. Le origini economiche e politiche della nostra epoca*, trad. it., Torino, 1974
- G. Resta, *La conoscenza come bene comune: quale tutela?*, in AaVv, *Tempo di beni comuni. Studi multidisciplinari*, Roma, 2013
- E. Resta, *Pubblico, privato, comune*, in AaVv, *Fra individuo e collettività. La proprietà nel secolo XXI*, Milano, 2013, 109
- S. Rodotà, *Mondo delle persone, mondo dei beni*, in Id., *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012
- S. Rodotà, *Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e sui beni comuni*, Roma-Bari, 2013

M.J. Sandel, *What Money Can't Buy. The Moral Limits of Market*, New York, 2012

S. Settis, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, 2012

F. Taylan, *Taksim: a vital square*, in *La revue des livres*, n., 2013, 57

Y. Thomas, *La valeur des choses. Le droit romain hors la religion*, in *Annales*, 2002, 1431